

Prefazione

Il libro di Alessandro Mazzullo, che ora viene portato al giudizio del lettore, merita un duplice plauso. In primo luogo, perché il suo Autore è riuscito a coniugare il rigore della trattazione con l'accessibilità al tema trattato a beneficio di tutti coloro che non sono avvezzi al linguaggio giuridico. Secondariamente, per l'originalità dell'approccio scientifico adottato. Se oggi si può parlare, senza tema di essere svillaneggiati, di diritto dell'economia sociale, diritto dell'imprenditoria sociale, diritto dell'impresa sociale, come capitoli autonomi di ricerca in ambito giuridico, questo lo si deve a studiosi che, come Mazzullo e altri che lo hanno preceduto, hanno avuto l'ardire di abbattere antichi steccati disciplinari e la volontà di vincere la resistenza di certo conservatorismo intellettuale.

La chiarezza espositiva e la completezza dell'argomentazione mi esonerano dal dedicare parole di commento o di delucidazione sui temi qui trattati. Preferisco allora occupare il poco spazio che ho a disposizione per sviluppare, in breve, una duplice riflessione. La prima di queste chiama in causa la nozione di biodiversità economica, una nozione che il Codice del Terzo Settore, approvato con d.lgs. del 2 agosto 2017, ha accolto come uno dei suoi pilastri. Fino a tempi recenti, l'opinione prevalente, sia tra studiosi che tra *policy-makers*, era che l'arena del mercato dovesse essere popolata soltanto da imprese il cui fine fosse il profitto, cioè da enti *for profit*. Si riconosceva bensì l'esistenza vantaggiosa di altri soggetti imprenditoriali, ma questi o venivano "tollerati" in quanto occupanti aree di nicchia oppure erano considerati come mere eccezioni alla regola (come nel caso delle cooperative). Era mancato, fino ad ora un pieno riconoscimento della cittadinanza economica a soggetti che operano dentro il mercato con logica imprenditoriale creando valore, ma con un fine diverso da quello del cosiddetto lucro soggettivo.

Cosa ci si può aspettare dal pieno riconoscimento del principio della biodiversità economica, e in particolare dal rilancio della forma dell'impresa sociale? Per un verso, l'avvio di un promettente processo di ibridazione tra *profit* e *non profit* – come ormai si usa dire –. Se è vero che l'impresa *for profit* ha tanto da "insegnare" a quella *non profit*, soprattutto sul piano dell'efficienza orga-

nizzativa e produttiva, è del pari vero che l'impresa *non profit* ha altrettanto, se non più, da "insegnare" per quanto concerne la responsabilità civile dell'impresa; vale a dire l'accoglimento da parte di questa dell'idea che il fine ultimo dell'agire economico è il bene comune e non già il bene totale. La Riforma meritoriamente incorpora alcuni marcatori di ibridazione (la parziale distribuzione di utili, l'ampliamento dei settori di operatività, modelli partecipativi di *governance*), contribuendo a consolidare un bacino di imprenditorialità sociale quanto mai necessario.

È agevole comprendere come il perseguimento di un obiettivo del genere chiami direttamente in causa la dimensione propriamente finanziaria, come il presente libro opportunamente non manca di enfatizzare. Mentre per le esigenze dei soggetti dell'associazionismo può essere sufficiente la filantropia d'impresa (*corporate philanthropy*), un *fund raising* potenziato, il 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ovviamente alle varie forme di fiscalità di vantaggio, è evidente come tutto ciò non possa bastare a chi realizza vere e proprie forme di imprenditorialità sociale. Infatti, se costoro devono operare in modo sistematico come soggetti d'impresa, e quindi essere capaci di innovazione sociale, essi devono poter accedere a fonti di finanziamento che consentano loro non solo l'autonomia d'azione, ma soprattutto la capacità di programmare le proprie attività. Come tutti sanno, finora la fonte di finanziamento prevalente è stata quella dei fondi pubblici: convenzioni, gare di appalto al massimo ribasso e simili, sono stati gli strumenti privilegiati. Ne conosciamo le conseguenze nefaste, la più grave delle quali è stata la pratica difficoltà di far decollare una vera e propria imprenditorialità sociale. Il risultato è che ci troviamo con tanti ottimi e generosi operatori sociali, ma relativamente pochi imprenditori sociali. Ecco perché occorre consentire il decollo di strumenti quali l'*equity crowdfunding*; la finanza d'impatto; i prodotti finanziari etici; i titoli di solidarietà; l'assegnazione di immobili pubblici inutilizzati e dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, fino ad arrivare alla creazione di una vera e propria Borsa sociale.

La seconda riflessione cui sopra facevo riferimento ruota intorno alla seguente domanda: perché la società di oggi ha necessità, forse più ancora che non nel passato, che soggetti come quelli analizzati in questo libro possano moltiplicarsi e rafforzarsi? La risposta è che c'è bisogno che il principio del dono come gratuità venga restituito alla sfera pubblica. Sappiamo, infatti, che la cultura donativa è uno dei presupposti indispensabili affinché Stato e mercato possano ben funzionare in vista del bene comune. Senza pratiche estese di dono si potrà anche costruire un mercato efficiente ed uno Stato autorevole (e perfino giusto), ma non si riuscirà mai a superare quel "disagio di civiltà", di cui parla S. Freud nel suo saggio famoso. Due infatti sono le categorie di beni di cui non possiamo fare a meno: beni di giustizia e beni di gratuità. I primi – si pensi ai

beni erogati dal welfare state – fissano un preciso *dovere* in capo ad un soggetto – tipicamente l’ente pubblico – affinché i diritti dei cittadini su quei beni vengano soddisfatti. I beni di gratuità, invece, fissano un’*obbligazione* che discende dal legame che ci unisce l’un l’altro. Infatti, è il riconoscimento di una mutua *ligatio* tra persone a fondare l’*ob-ligatio*. E dunque mentre per difendere un diritto si può, e si deve, ricorrere alla legge, si adempie ad un’obbligazione per via di gratuità reciprocante. Mai nessuna legge potrà imporre la reciprocità e mai nessun incentivo potrà favorire la gratuità. Eppure non v’è chi non veda quanto i beni di gratuità siano importanti per il bisogno di felicità che ciascun uomo si porta dentro. Efficienza e giustizia, anche se unite, non bastano a renderci felici.

Il Novecento ha cancellato la terzietà nella sua furia costruttivista. Tutto doveva essere ricondotto o al mercato capitalistico o allo Stato o tutt’al più ad un mix di queste due istituzioni basilari a seconda delle simpatie ideologico-politiche dei vari attori sociali. È oggi acquisita la consapevolezza secondo la quale il paradigma bipolare “stato-mercato” abbia ormai terminato il suo corso storico e che ci si stia avviando verso un modello di ordine sociale tripolare: pubblico, privato, civile. Una conferma significativa ci viene dalla riforma del 2001 del Titolo V della nostra Carta Costituzionale, laddove all’art. 118 viene introdotto esplicitamente il principio di sussidiarietà e si afferma che anche i singoli cittadini e le organizzazioni della società civile hanno titolo per operare *direttamente* a favore dell’interesse generale, senza dover chiedere concessioni o autorizzazioni di sorta.

La modernità si è retta su due pilastri: il principio di eguaglianza, garantito e legittimato dallo Stato; il principio di libertà, reso possibile dal mercato. La post-modernità ha fatto emergere l’esigenza di un terzo pilastro: la reciprocità, che traduce in pratica il principio di fraternità. Ecco perché il libro che il lettore ha per mano va salutato con simpatia e ne va favorita la diffusione, affinché altri studiosi e ricercatori, ripercorrendone le tracce, aggiungano nuovi anelli ad una catena che, col tempo, non potrà che allungarsi e rafforzarsi. Ha scritto Antoine de Saint Exupéry che “la perfezione non si ottiene quando non c’è più nulla da aggiungere, bensì quando non c’è più nulla da togliere”. In questo libro non c’è nulla da togliere.

STEFANO ZAMAGNI

Introduzione

La Riforma italiana del Terzo Settore, cui ho avuto l'onore e l'onere di contribuire, all'interno della Commissione governativa che ne ha predisposto tanto la legge delega, quanto i decreti legislativi, ha tentato di compiere un passaggio storico importante, definendo il Terzo Settore, non più in termini soltanto sociologici, ma giuridici.

Fin da subito, tuttavia, ci si è confrontati, non soltanto con le diverse visioni dei membri della Commissione stessa, ma con l'ineluttabile difficoltà insita nell'intento stesso di irrigidire i confini fluidi di una materia magmatica, in continua evoluzione.

Una difficoltà in qualche modo tradita dalla stessa denominazione scelta per identificare quell'Area, quasi in termini di residualità: il Terzo Settore.

Una denominazione che, inevitabilmente, finisce per evocarne altre due, senza riuscire mai ad afferrare l'essenza e i contorni di nessuna delle tre.

Il tentativo di tracciare i confini del Terzo Settore, e implicitamente del Primo (il Pubblico) e del Secondo Settore (il Mercato), fin da subito, si è dovuto scontrare con la fragilità ontologica dei segmenti perimetrali (giuridicamente diremmo "requisiti" soggettivi e oggettivi) che ne tratteggiano l'essenza.

Gli enti del Terzo Settore si caratterizzano, ad esempio, per il perseguimento di un fine di interesse generale (art. 4 cts). Ma anche gli enti pubblici e persino alcune forme societarie di impresa, come nel caso delle società benefit, delle start up innovative a vocazione sociale, delle imprese culturali e creative, delle società sportive dilettantistiche, ecc., perseguono fini di rilevanza generale.

Parimenti dicasi per lo scopo lucrativo che, non solo non può dirsi requisito esclusivo del mondo del Terzo Settore, ma neppure sempre distintivo, vista la ricomprensione, al suo interno, delle imprese sociali: ormai soggette ad un tetto, e non più al divieto, di redistribuzione degli utili.

Sempre sul piano dei requisiti soggettivi, la forma degli ets è stata ufficialmente a-tipicizzata dal legislatore, in omaggio ad un principio di neutralità che pervade, ormai, anche l'agire dello stesso Settore Pubblico.

Sul piano, invece, dei requisiti oggettivi, concorrono ad identificare gli ets anche le attività di interesse generale che debbono necessariamente svolgere (artt. 4 e 5 cts). Ma nessuno dubita del fatto che quelle stesse attività possano essere svolte anche dal Primo e dal Secondo Settore; nonché, a questo punto, anche da un inevitabile Quarto Settore che ricomprenda tutti quegli enti che, pur non rientrando nei primi due, decidano di non (ovvero non possano) iscriversi nel famigerato registro del Terzo Settore.

La realtà, insomma, è molto più complessa di quella che vorremmo incasellare dentro le nostre geometrie euclidee.

Per descriverla e regolarla servono geometrie nuove. Qualcuno direbbe: geometrie variabili; capaci di adattarsi al rapido cambiamento dei confini e delle finalità prospettiche dell'osservazione stessa.

Ed è proprio lungo il fragile argine di questi confini che, spesso, è possibile osservare i fenomeni ormai più interessanti. È lungo quella linea mobile che passa la frontiera tra l'innovazione ed il passato.

Il confine più interessante tra le tre Aree è quello su cui incide uno dei segmenti perimetrali più importanti dei nuovi ets: quello corrispondente al requisito oggettivo del possibile svolgimento dell'attività imprenditoriale; quello che separa, in particolar modo, il Terzo ed il Secondo Settore.

Il codice del Terzo Settore sembra ancora cercare di resistere allo sfondamento di questo argine. Laddove, ad esempio, impone alle attività imprenditoriali di mero finanziamento economico dell'ente di essere strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale (v. art. 6 del cts); o laddove si ostina, pervicacemente, ad incasellare fiscalmente gli ets dentro il fragile binomio enti commerciali/enti non commerciali.

Ma, di fatto, le paratie che separano le due sponde del fiume sono sempre più sottili. Mercato e Settore Civile (o Terzo Settore) si parlano sempre più spesso, non soltanto tramite il moltiplicarsi di *partnership* operative, ma tramite la reciproca invasione di campo.

Lo stesso Codice, di fatto, ha ormai irreversibilmente ammesso che gli enti del Terzo Settore possono essere anche esclusivamente o prevalentemente imprenditoriali, senza che questo ne intacchi la sostanza, soprattutto civilistica (vedi artt. 11 e 13 del cts); e senza pregiudicarne la meritevolezza, anche fiscale. Quest'ultima, semmai, andrà cercata sul piano delle finalità e, in un futuro non troppo lontano, nella misurazione dell'impatto sociale realmente conseguito.

Tra le due aree, pertanto, scorre un fiume che ha visto crescere, nel corso di questi ultimi anni, la sua portata economica e concettuale. Questo fiume, periodicamente destinato ad esondare da entrambe le due sponde dell'alveo, è l'imprenditoria sociale.

Da tempo si ammette l'esistenza di enti pubblici che, direttamente o indirettamente (si veda, ad es., il fenomeno delle società partecipate), agiscono nella sfera del Secondo Settore: quella del Mercato. Oggi occorre prendere atto dell'esistenza di enti del Terzo Settore parzialmente, prevalentemente o totalmente, agenti in quell'area, seppure in ragione di finalità diverse da quelle meramente lucrative e speculative.

Ma, insieme agli ets, esistono altri, sempre più numerosi, esempi di imprenditoria sociale; o civile, come preferisco dire, riagganciandomi ad una tradizione, quella dell'Economia civile medievale, dell'Umanesimo civile, dell'illuminismo napoletano di Genovesi e, in tempi più recenti, di quel filone teorico che fa capo a Stefano Zamagni e a quanti ne hanno seguito le tracce.

Sullo sfondo si staglia una figura poliedrica e camaleontica, tanto nuova, quanto antica: l'impresa civile (o sociale): un'impresa che non nasce allo scopo esclusivo di massimizzare il proprio tornaconto personale, pur rimanendo profittevole; ma allo scopo di destinare quei profitti anche, o addirittura esclusivamente, a finalità di interesse generale per la propria collettività; per il Bene comune.

È un'impresa che, prima ancora che ricercare la creazione del profitto, mira a creare valore; anziché a disperderlo, come un certo turbocapitalismo, alimentato anche dall'impianto teorico del pensiero economico neoclassico, ci ha abituato a vedere!

Lo stesso legislatore (non solo nazionale) sembra ormai in balia di questo fenomeno emergente. Al punto da continuare ad introdurre discipline speciali contenenti norme che incentivano o regolano la proliferazione di questo nuovo modello di imprenditorialità. Basti pensare, da ultimo, non soltanto alle imprese sociali *ex lege*, ma anche alle start up innovative a vocazione sociale, alle imprese culturali e creative, alle banche etiche, alle vecchie onlus, alle società benefit, alle imprese di agricoltura sociale, alle tante fondazioni o associazioni culturali che svolgono, per finanziarsi, anche attività commerciale, ecc.

La stessa finanza si è accorta del valore, anche economico, potenzialmente esprimibile da questa realtà. Esistono capitali *slow e low profit* sempre più attratti da questo emergente *asset class – l'impact investing* – disposti a rinunciare ad un piccolo margine di profitto, a fronte di un ritorno sociale del proprio investimento in questo genere di imprese.

Compito del giurista è ormai quello di cercare di mettere ordine a questa realtà complessa, seppure alla luce della sua mutabile geometria.

Sul piano strettamente operativo, l'esperienza professionale e scientifica mi ha convinto dell'esigenza di una razionalizzazione, non più solo economica, ma anche giuridica del fenomeno.

È quello che questo lavoro si prefigge di tentare, operando, anche in questo caso, a diversi livelli di complessità ed in modo necessariamente multidisciplinare.

La prima parte è dedicata ai fondamenti teorici del Diritto dell'imprenditoria sociale: alla sua definizione e collocazione nell'alveo scientifico più ampio di quello che alcuni hanno definito "Diritto dell'Economia sociale; ma anche alla sua collocazione, più in generale, rispetto alla teorica del Diritto dell'impresa. A quest'ultimo riguardo, si è cercato di confrontare il concetto stesso di imprenditoria sociale, alla luce del concetto di impresa valevole per il diritto privato, europeo, amministrativo e tributario; al fine di verificare la riferibilità delle norme proprie di ciascuno dei suddetti ambiti nei confronti delle varie forme di imprenditoria sociale.

Nelle altre parti, invece, ci si è soffermati sugli aspetti salienti della disciplina, soprattutto privatistica e fiscale.

La maggiore attenzione, naturalmente, è stata destinata allo statuto giuridico dell'impresa sociale *ex lege*. Si è poi passati all'analisi di quello degli ets imprenditoriali, degli enti sportivi dilettantistici, delle vecchie onlus, ecc., fino a trascinare oltre gli stessi confini della definizione di imprenditoria sociale qui convenzionalmente adottata: soffermandosi su alcuni tratti essenziali della CSR e, da ultimo, degli enti che si distinguono soltanto per l'effettivo impatto sociale conseguito, a prescindere non soltanto dalle modalità di finanziamento, ma anche dalle stesse finalità lucrative o non lucrative – le c.d. imprese ibride –.

Il Diritto dell'imprenditoria sociale, in tale prospettiva, va dunque letto come Diritto "*per*" l'imprenditoria sociale. Ovvero come l'insieme di norme finalisticamente orientate dal legislatore verso l'obiettivo di una socializzazione, o meglio civilizzazione, dell'imprenditoria e dell'economia in generale.

Il tentativo fondamentale della presente opera è dunque quello di offrire, ad imprenditori sociali, professionisti e studiosi: una lettura organica di questo Diritto, potenzialmente in grado di rivendicare persino una sua autonoma rilevanza scientifica, oltre che economica e sociale.

Nel congedarmi da questa breve introduzione, vorrei ringraziare coloro con i quali è giusto condividere una parte importante dei meriti di quest'opera. I demeriti, e la responsabilità di quel che è scritto, naturalmente, sono solo miei.

Il primo grazie lo devo a Marco Regruto della Giappichelli che, a quanto pare, ha avuto ragione nel credere nel progetto editoriale precedente e, spero, in quello attuale.

Poi vorrei ringraziare Veronica Montani, brillante e appassionata studiosa del diritto civile, nonché collega all'interno della Commissione governativa della Riforma. A lei devo un ringraziamento speciale per le tante occasioni di confronto critico su alcuni aspetti giuridici fondamentali della presente disanima.

Un grazie va anche all'aiuto prezioso fornito, in vario modo e a vario titolo, da altri amici, tra i quali: Alessandro Censi Buffarini, Federico Castagnoli, Andrea Fatarella, Luca Conte-Papuzzi, Enza Mosca, Anna Fiscale, Marco Alunni, Piero d'Argento, Ferdinando Tufarelli, Ilaria Orzali e Nishantha Costa.

Un grazie, poi, sento di tributarlo a quei Maestri che, magari inconsapevolmente, hanno influenzato i miei studi: Fabrizio Di Marzio, Roberto Giovagnoli, Giulio Ponzanelli, Guido Alpa, Pier Luigi Consorti, Emanuele Cusa, Andrea Zoppini, Antonio Cetra, Antonio Fici, Elio Borgonovi, Giorgio Fiorentini, Federica Bandini, Alessandra Smerilli, Leonardo Becchetti, Luigino Bruni e, su tutti, Stefano Zamagni.

Tra i ringraziamenti particolari, vorrei dedicarne uno speciale a Laura Salvati e Laura Rossi: alla loro capacità di guardare oltre devo davvero molto di questo libro e non solo.

Un grazie speciale, poi, va a chi ha consentito la stesura di buona parte del testo, facendosi carico della cura dei nostri figli piccoli: in primis, a mia moglie Chiara, roccia e copilota della mia vita! Ma anche al prezioso sostegno di mia madre e dei miei suoceri, durante la lavorazione estiva del libro.

Infine, un grazie fondamentale va a tutte quelle realtà di imprenditoria sociale che ho avuto occasione di incontrare nella mia vita, ispirando il presente lavoro e, in futuro, spero, quello di tutti per la costruzione di un'economia più giusta e "*civile*".

Roma, 14 febbraio 2019

Parte I

*Fondamenti di diritto
dell'imprenditoria sociale*

Capitolo 1

Fondamenti di diritto dell'economia sociale

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Le radici storiche e teoriche dell'economia sociale (o civile). – 2.1. L'economia sociale nella sua accezione originaria. – 2.2. *Homo oeconomicus versus homo donator*. – 3. Economia sociale *versus* economia civile. – 4. Economia civile e Bene comune nella città medievale. – 5. L'influenza del monachesimo e del francescanesimo. – 6. Economia civile e *lex mercatoria*. – 7. Dalla *lex mercatoria* alla codificazione francese. – 8. Dall'economia civile all'economia politica. – 9. Dall'economia sociale all'imprenditoria sociale (o civile). – 10. Il concetto di imprenditoria sociale. – 10.1. L'impresa sociale *ex lege*. – 10.2. L'imprenditoria sociale. – 10.3. Le imprese socialmente ibride. – 10.4. Le imprese socialmente responsabili. – 11. Diritto dell'imprenditoria sociale. – 12. Dal positivismo giuridico al diritto etico. – 13. L'economia sociale in Europa. – 13.1. L'economia sociale e le Istituzioni dell'Unione europea. – 13.2. L'economia sociale e i Paesi membri dell'Unione europea.

1. Introduzione

Nel corso di questi ultimi anni, secondo alcuni, si sta affermando un nuovo ed autonomo settore di ricerca scientifica: il **diritto dell'economia sociale**¹.

All'interno di quello spaccato economico, l'imprenditoria sociale rappresenta l'asse strategicamente portante e, probabilmente, il suo maggiore fattore di trasformazione.

Basterebbero queste considerazioni iniziali a giustificare il senso di un “**diritto dell'imprenditoria sociale**”, concepito come ripartizione interna e fondamentale del diritto dell'economia sociale².

Il sintagma – economia sociale –, tuttavia, identifica una realtà dai contorni

¹ Tra i più attenti osservatori italiani del fenomeno, si veda A. FICI, *Diritto dell'economia sociale*, Napoli, 2016, p. 15. Cfr. anche il recentissimo ed importante contributo di P. Consorti, L. GORI-E. ROSSI, *Diritto del Terzo Settore*, Bologna, 2018 che, implicitamente, in base al titolo, s'interroga sul senso stesso di un distinto (ma, per certi aspetti, collegato) Diritto del Terzo Settore.

² Analogamente, potremmo dire, a come il diritto dell'impresa costituisce un sotto-settore del diritto commerciale.

ancora incerti. E tali, necessariamente, sono anche le definizioni principali che ruotano intorno a tale realtà; a cominciare dal concetto stesso di “*impresa*” o, meglio, di “*imprenditoria sociale*” (*social entrepreneurship*), con il quale si vuole identificare il soggetto principale (ma non esclusivo) dell'economia sociale stessa e della sua analisi giuridica.

D'altra parte, una caratteristica precipua dell'imprenditoria sociale risiede nella sua capacità d'ibridazione: ovvero nell'abilità di adattarsi a forme, finalità e oggetti sociali completamente diversi.

L'imprenditoria sociale, come anticipato, non esaurisce l'oggetto di studio del c.d. diritto dell'economia sociale. Così come, più in generale, il c.d. “*diritto dell'economia*” non è riducibile al diritto delle imprese.

Ciò è tanto più vero in questa materia, alla luce del fatto che proprio l'ambito della c.d. “*economia sociale*” ci mostra l'esistenza di operatori economici non imprenditoriali, ancorché in grado di svolgere attività economica: produttiva di nuova ricchezza e di valore aggiunto.

Basti pensare agli enti del Terzo Settore³ che costituiscono certamente i protagonisti dell'economia sociale e che possono essere sia imprenditoriali che non imprenditoriali. Vi sono ets, infatti, che possono produrre beni e servizi sociali, per il mercato, in modo da assicurarsi la copertura dei costi e, in alcuni casi, anche un margine di guadagno da reinvestire nel perseguimento ulteriore della propria *mission*. Tuttavia vi sono anche ets che possono svolgere la medesima attività produttiva, ma in modo antieconomico e, come tale, non imprenditoriale⁴.

L'analisi giuridica che seguirà si concentrerà sulla sola imprenditoria sociale, non solo per il ruolo svolto all'interno dell'economia sociale, ma per la sfida strategica lanciata nei confronti dell'intera economia dei prossimi anni.

L'obiettivo principale di questa Parte introduttiva, invece, si concentrerà sull'inquadramento più generale all'interno del c.d. diritto dell'economia sociale. Si cercherà, in altre parole, di definire il perimetro concettuale dentro cui si colloca l'imprenditoria sociale, tanto sul piano dell'analisi economica, quanto su quello dell'analisi giuridica.

³ Recentemente definiti, legislativamente, dal codice del Terzo Settore (da ora cts), entrato in vigore il 3 agosto 2017, con il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Sul punto, sia consentito il rinvio ad A. MAZZULLO, *Il nuovo Codice del Terzo Settore. Profili civilistici e tributari*, Torino, 2017. Ma vedi anche, tra gli altri, gli importanti ed autorevoli contributi di: M. GORGONI (a cura di), *Il Codice del Terzo Settore. Commento al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, Pisa, 2018; nonché A. FICI (a cura di), *La Riforma del Terzo Settore e dell'impresa sociale*, Napoli, 2018.

⁴ Almeno nell'accezione gius-commercialista generalmente accolta. Si veda, *infra*, il cap. 2. Le attività antieconomiche, infatti, non dovrebbero rientrare nel concetto di impresa desumibile dall'art. 2082 c.c. Ai sensi di tale disposizione, infatti: «È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività **economica** organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi».

Per far questo, è importante rispondere alla domanda, del “*ti esti?*”⁵: che Socrate era solito porre ai propri interlocutori sofisti, rompendone il flusso del discorso retorico per risalire ad un tentativo di universalità delle premesse⁶. Tuttavia, dato il carattere *in fieri* della materia, le premesse terminologiche e definitorie non potranno aspirare all’universalità ambita da Socrate.

A quella domanda si cercherà di dare una risposta, sulla base di una terminologia convenzionale che consenta di accordarsi e intendersi preventivamente sui significati principali di questa trattazione, senza nulla togliere alla pretesa altrui di fornire definizioni diverse.

Non a caso, si parla di *social business*, in ambito anglosassone; di economia civile, in ambito italiano; di economia sociale di mercato, in ambito europeo⁷; di *économie sociale et solidaire*, in ambito francese; di *economia social*, in ambito spagnolo e portoghese, ecc.

Il che dimostra come non sia possibile assumere quel lessico come universalmente noto o condiviso. Tanto più, come nel caso di specie, avendo a che fare con un fenomeno transnazionale tradotto, e a volte tradito, in espressioni idiomatiche diverse; e, all’interno di un medesimo idioma, in significanti e significati diversi.

E, dunque, sulla base di tali premesse: *ti esti?* **Che cos’è l’economia sociale?**

2. Le radici storiche e teoriche dell’economia sociale (o civile)

2.1. L’economia sociale nella sua accezione originaria

Per rispondere alla domanda che ci siam posti all’inizio – *ti esti* – occorre partire dall’origine dell’espressione: “*economia sociale*”.

Come anticipato, si tratta di un sintagma che ha assunto significati diversi nel corso del tempo, e a seconda delle varie teorie economiche che ne hanno fatto uso⁸.

⁵ Che, in greco antico, sta per “*che cosa è?*”

⁶ Così P. BENANTI, in *Ti esti. Prima lezione di bioetica*, Assisi, 2016. L’autore ricorda come, per Aristotele, il metodo del ragionamento induttivo sia stato introdotto proprio da Socrate, attraverso il ripetersi di questa domanda nei confronti dei propri interlocutori.

⁷ L’art. 2, comma 3, del Trattato di Lisbona, stabilisce che: «L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su **un’economia sociale di mercato fortemente competitiva**, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico».

⁸ Di particolare importanza, è l’analisi svolta da A. FICI, *Diritto dell’economia sociale*, cit., pp. 15 e ss.

Secondo diversi studiosi, ed in modo estremamente significativo, l'espressione sarebbe stata inizialmente utilizzata per indicare “*l'économie de la société*”⁹.

In questa prima accezione, si tratterebbe di un mero sinonimo di “*economia politica*”, seppur con una diversa enfasi sulla *societas*, piuttosto che sulla *polis*.

In entrambi i casi, si tratta di espressioni che evidenziano un legame, anche terminologico, con un contesto sociale o politico.

Legame che, altrettanto significativamente, tenderà ad affievolirsi con la diffusione del più generico termine – *Economics*¹⁰ – e, in seguito, con l'affermazione dell'idea dell'*homo oeconomicus*, ovvero di un attore freddo e calcolatore, cinicamente e naturalmente orientato alla massimizzazione del proprio profitto, anche a discapito di quello altrui; e, soprattutto, avulso dal contesto sociale nel quale in realtà è inserito¹¹.

⁹ Per B. CELATI, la sua prima formulazione, in letteratura economica, compare con C. Dunoyer che, nel 1830, pubblica l'opera «*Nouveau traité d'économie sociale ou simple exposition des causes sous l'influence desquelles les hommes parviennent à user de leurs forces avec le plus de liberté, c'est-à-dire avec le plus de facilité et de puissance*», intendendo per economia sociale una «*économie de la société*». Si veda: B. CELATI, *Economia sociale e dinamiche istituzionali*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2016. Dello stesso avviso è A. FICI, *Diritto dell'economia sociale*, cit., pp. 16 e ss. e A. SCIALOJA, *I principi della economia sociale esposti in ordine ideologico*, Napoli, 1840, p. 4. Cfr. anche CESE (Comitato economico sociale europeo), *L'economia sociale nell'unione europea. Sintesi della relazione elaborata dal Centro internazionale di ricerca e di informazione sull'economia pubblica, sociale e cooperativa (CIRIEC) su richiesta del Comitato economico e sociale europeo*, 2012, p. 9: «*Probabilmente l'espressione economia sociale apparve per la prima volta nella letteratura economica nel 1830, anno in cui l'economista liberale francese Charles Dunoyer diede alle stampe l'opera Nouveau traité d'économie sociale (Nuovo trattato di economia sociale) nella quale propugnava una visione morale dell'economia. Negli anni 1820-1860 si formò in Francia una scuola di pensiero eterogenea i cui esponenti sono conosciuti come economisti sociali. La maggior parte di essi era influenzata dalle analisi di T.R. Malthus e S. de Sismondi che riguardavano sia l'esistenza dei “fallimenti del mercato” che possono determinare degli squilibri, sia la delimitazione dell'autentico oggetto delle scienze economiche, che secondo Sismondi dev'essere l'uomo e non la ricchezza. Gran parte degli economisti sociali, tuttavia, va collocata nell'ambito della corrente del liberismo economico, dal momento che accettava i principi del laissez-faire e le istituzioni che il capitalismo emergente avrebbe provveduto a consolidare, tra cui in particolare le imprese e i mercati capitalistici*».

¹⁰ Al punto che non è mancato chi ha visto, in questo passaggio terminologico, il segno di un ulteriore e astratto sganciamento della scienza economica dal reale. Si veda sempre A. FICI, *op. ult. cit.*, p. 16 e D. MILONAKIS-B. FINE, *From Political Economics to Economics: Method, The Social and the Historical in the Evolution of Economic Theory*, New York, 2009.

¹¹ Nel senso del distacco dai sentimenti. Vedi, tuttavia, quanto significativamente affermato dallo stesso Adam SMITH nel celebre incipit della *Teoria dei sentimenti morali* (1759), Milano, 1995: «*Per quanto un uomo possa essere egoista nella sua natura ci sono chiaramente alcuni principi che lo fanno interessare alla sorte degli altri, e che gli rendono necessaria l'altrui felicità*». Si veda sul punto, L. BRUNI-S. ZAMAGNI, *L'economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, Bologna, 2004, p. 95.